

## **“DECRETO SALVA CONTI”: MODIFICHE IMMEDIATE AI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DALLE OPZIONI DI CESSIONE/SCONTO DEI BONUS EDILIZI**

Si esaminano le nuove limitazioni introdotte dal Decreto Legge n. 39/2024 (cd. “Decreto Salva Conti”) ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione/sconto dei bonus edilizi

Informativa n. 20/2024

Riferimenti normativi Decreto Legge n. 39 del 29/03/2024 pubblicato in G.U. n. 75 del 29/03/2024



Di seguito vengono analizzate alcune disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 39 del 29/03/2024 (cd. "Decreto Salva Conti"), entrato in vigore il 30/03/2024, che modificano con effetto immediato la disciplina relativa all'esercitabilità dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente ad interventi che danno diritto a detrazioni edilizie e l'utilizzabilità dei crediti derivanti da tali opzioni (per maggiori approfondimenti, si rimanda alle Informative Unistudio n. 10/2022, 11/2022, 20/2022, 24/2022, 30/2022, 45/2022, 6/2023, 15/2023, 17/2023, 24/2023 e 11/2024).

### **Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura**

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30/03/2024), viene eliminata ogni possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente ad interventi che danno diritto a detrazioni edilizie, ad eccezione delle casistiche sotto riportate.

Le opzioni resteranno ancora esercitabili nei seguenti casi:

1. interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6/04/2009 e a far data dal 24/08/2016;
2. spese sostenute in relazione ad interventi per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (ovvero, entro il 29/03/2024):
  - a. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se diversi da quelli effettuati dai condomini;
  - b. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi ricadono nell'ambito del cd. "Superbonus" e sono effettuati dai condomini;
  - c. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati con il cd. "Superbonus" e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  - d. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati con il cd. "Superbonus";
  - e. siano già iniziati i lavori o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati con il cd. "Superbonus" e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo;
3. spese che verranno sostenute in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto a condizione che entro il 29/03/2024:
  - a. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  - b. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Le deroghe non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore del decreto in commento (ovvero, entro il 29/03/2024 compreso), non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già eseguiti.

Di seguito si riportano alcuni esempi relativi a casistiche per le quali - fino alla data di entrata in vigore del "Decreto Salva Conti" - l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura era ancora liberamente esercitabile:

- in caso di intervento con titolo abilitativo idoneo presentato entro il 16/02/2023, senza lavori effettuati e senza spese sostenute documentate da fattura al 29/03/2024, non sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- in caso di intervento con titolo abilitativo idoneo presentato entro il 16/02/2023, per il quale sono state emesse fatture di anticipo senza aver iniziato i lavori al 29/03/2024, non sarà possibile esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- in caso di intervento con titolo abilitativo idoneo presentato entro il 16/02/2023, per il quale al 29/03/2024 sono state emesse e pagate fatture per lavori effettuati, sarà possibile continuare ad esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

### **Eliminazione della possibilità di ricorso alla cd. "remissione in bonis"**

A partire dal 4/04/2024 l'istituto della cd. "remissione in bonis" non sarà più applicabile all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020.

Pertanto, con riferimento alle spese sostenute nel 2023 (e alle rate residue relative a spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022), a partire dal 4/04/2024 non si potrà usufruire di alcuna proroga/deroga e non sarà possibile avvalersi della procedura indicata nell'Informativa Unistudio n. 17/2023 (nemmeno per correggere eventuali comunicazioni già trasmesse che presentano errori sostanziali).

#### **Divieto di compensazione tramite modello F24 (regole generali)**

Come evidenziato nelle Informative Unistudio n. 5/2024 e n. 11/2024, a decorrere dal 1° Luglio 2024 è stato introdotto il divieto di compensazione tramite modello F24 per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione (non quindi avvisi bonari oppure avvisi di recupero di crediti di imposta, di avvisi di liquidazione e di accertamenti non esecutivi per i quali non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento) per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

In deroga a quanto sopra esposto, il "Decreto Salva Conti" introduce la possibilità di pagare il ruolo mediante compensazione (ferma restando, ovviamente, la necessità di estinguere completamente il ruolo per poter procedere nuovamente ad effettuare compensazioni nel modello F24).

Inoltre, viene espressamente previsto che il divieto di compensazione in esame:

- si applica anche agli atti di recupero ex art. 1 c. da 421 a 423 della Legge n. 311 del 2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis DPR n. 600/73 (crediti non spettanti e/o inesistenti), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione;
- non opera per i contributi e premi di cui all'art. 17 c. 2 lett. e), f) e g) del D.Lgs. n. 241/97, ovvero:
  - contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative;
  - contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co. di cui all'art. 49 c. 2 lett. a) del TUIR;
  - premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

#### **Divieto di compensazione tramite modello F24 (regole specifiche per i crediti derivanti da bonus edilizi)**

Con specifico riferimento ai crediti d'imposta derivanti da opzioni per cessione del credito o sconto in fattura relativamente ad interventi che danno diritto a detrazioni edilizie, le limitazioni risultano ancora più stringenti. Infatti, il "Decreto Salva Conti" stabilisce che per tali crediti il divieto di compensazione tramite modello F24 scatta in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro (ma non a 100.000,00 euro) per i quali:

- sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateizzazione.

In tali casi, l'utilizzabilità in compensazione dei crediti presenti nella Piattaforma, dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, è sospesa solamente fino a concorrenza dei predetti ruoli e carichi, rimanendo possibile la compensazione dell'eccedenza (preclusa, invece, per le compensazioni di crediti rientranti nel limite generale di 100.000,00 euro di cui sopra).

Esempio:

- crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione cessione/sconto relativamente ad interventi che danno diritto a detrazioni edilizie: 50.000,00 euro;
- iscrizioni a ruolo: 30.000,00 euro;
- crediti compensabili: 20.000,00 euro (ovvero, l'eccedenza rispetto alle iscrizioni a ruolo).

Restano in ogni caso fermi:

- i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito oggetto di cessione/sconto, in base al quale la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usfruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se la compensazione non viene "sbloccata" mediante pagamento integrale del debito scaduto entro il 31/12 dell'anno "n", la quota del credito d'imposta relativa a tale anno non utilizzata è persa;

- l'applicazione delle disposizioni specifiche relative alla presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 (di cui al precedente paragrafo).

Le modalità attuative e la decorrenza di questo specifico divieto di compensazione saranno demandate ad uno specifico Provvedimento del MEF di prossima emanazione.

#### **Trasmissione nuovi dati relativi alle spese agevolabili**

Viene introdotta una nuova comunicazione con riferimento alle spese sostenute nel 2024 (e nel 2025, in caso di prosecuzione dei lavori) in relazione ad interventi agevolati con il cd. "Superbonus" ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico. L'obiettivo del nuovo adempimento è quello di monitorare puntualmente e costantemente la spesa pubblica legata ai bonus edilizi.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione i soggetti che:

- entro il 31/12/2023 hanno presentato la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.

I dati da comunicare saranno i seguenti:

- i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 fino al 30/03/2024;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31/03/2024 al 31/12/2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

La comunicazione andrà effettuata:

- all'ENEA in caso di interventi di riqualificazione energetica agevolati con il cd. "Superbonus";
- al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche in caso di interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il cd. "Sismabonus".

In caso di omessa trasmissione dei dati richiesti:

- è applicabile una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro, nel caso in cui la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici siano stati presentati entro il 30/03/2024;
- si decade completamente dall'agevolazione fiscale, perdendo così il diritto alla detrazione, in caso di CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici presentati dopo il 30/03/2024.

Per tale comunicazione, non è possibile avvalersi della cd. "remissione in bonis".

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, saranno adottate, con un DPCM apposito, le disposizioni attuative che renderanno operativo l'adempimento.